

INAF

Relazione illustrativa della Ipotesi di CCNI 2019 del 02/10/2024

Premessa	
Obiettivo	Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e del CCNL di comparto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino
Modalità di Redazione	La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con Circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in Moduli, a loro volta divisi in Sezioni, dettagliati in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula <i>“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”</i> .
Finalità	Ripartizione ed utilizzo del Fondo della contrattazione integrativa per l'anno 2019 per il personale dell'INAF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente ai seguenti livelli e profili: personale tecnico-amministrativo dei livelli dal Quarto all'Ottavo
Struttura	Composta da 2 moduli: - <i>“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”</i> ; - <i>“Illustrazione dell'articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”</i> .

MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	02/10/2024
Periodo temporale di vigenza	A decorrere dal 1° gennaio 2019 e, come previsto dall'articolo 8, comma 3, del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2019-2021", sottoscritto in data 18 gennaio 2024, ha durata triennale.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: In qualità di delegato del Presidente dell'INAF: Dottore Ingegnere Stefano Giovannini Il Direttore Generale dell'INAF: Dottore Gaetano Telesio
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC/CGIL FSUR-CISL GILDA UNAMS ANIEF EPR
	Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo: FLC/CGIL FSUR-CISL GILDA UNAMS

Soggetti destinatari		Personale dei profili tecnici ed amministrativi dei livelli dal Quarto all'Ottavo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche in servizio presso l'INAF, in posizione di comando, inquadrati in livelli equiparati a quelli innanzi indicati, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio con oneri a carico del Fondo della contrattazione integrativa per l'anno 2019
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo e ripartizione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 tra gli istituti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, per i quali è prevista la corresponsione di indennità di natura accessoria al personale non dirigente
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale dell' 11 marzo 2024, numero 30, ha certificato la <i>"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"</i> per l'anno 2019
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con Delibera del 19 ottobre 2018, numero 88, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF ha approvato il <i>"Piano della Performance dello Istituto Nazionale di Astrofisica"</i> per il triennio 2018-2020. Con Delibera del 21 maggio 2019, numero 37, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF ha approvato il <i>"Piano della Performance dello Istituto Nazionale di Astrofisica"</i> per il triennio 2019-2021. Con Delibera del 27 novembre 2020, numero 84, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF ha approvato il <i>"Piano della Performance dello Istituto Nazionale di Astrofisica"</i> per il triennio 2020-2022. Come previsto dall'articolo 6, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, e successive modifiche ed integrazioni, l'INAF: - ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2021-2023 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021, numero 13, che contiene anche la Sezione denominata <i>"Valore pubblico, performance, anticorruzione"</i> dedicata alla performance ed alla anticorruzione e trasparenza; - ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, numero 33, che contiene anche la Sezione denominata <i>"Valore pubblico, performance, anticorruzione"</i> dedicata alla performance ed alla anticorruzione e trasparenza; - ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023, numero 19, che contiene anche la Sezione denominata <i>"Valore pubblico, performance,</i>

		<i>anticorruzione” dedicata alla performance ed alla anticorruzione e trasparenza.</i> <i>Con nota del 26 gennaio 2024, numero 1060, il Professore Marco Tavani, in qualità di Presidente pro tempore dell’INAF, ha comunicato al Ministero per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione del Piano della Performance che “...in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 74, si comunica che questo Istituto adotterà il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2024-2026 in ritardo rispetto alla scadenza del 31 gennaio fissata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 innanzi richiamato. Detto ritardo è da imputarsi alla circostanza che il termine del mandato sia dell’attuale Presidente che del Consiglio di Amministrazione è scaduto il 30 dicembre 2023 e il Ministero della Università e della Ricerca non ha ancora proceduto alla nomina dei nuovi Organi di Governo dell’Ente...”.</i> <i>È stato assolto l’obbligo di pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance di cui al comma 8, lettera b), dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33 e successive modifiche ed integrazioni</i> <i>Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 e successive modifiche ed integrazioni, l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha validato la Relazione sulla performance anno 2019, che è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020 numero 85/2020.</i>
Eventuali osservazioni: La presente Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono conformi: a) ai vincoli derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto relativi al trattamento accessorio, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dallo stesso Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche ed integrazioni; c) ai vincoli derivanti dagli strumenti della programmazione annuale e pluriennale delle risorse economico – finanziarie		
MODULO 2		

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 - bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche ed integrazioni. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'articolo 48 del predetto Decreto Legislativo numero 165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle connesse alle esigenze organizzative e di servizio relative alle attività tecnico-amministrative di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, "...sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale...:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 07/04/2006;
- c) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione individuale della prestazione lavorativa;
- d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21/2/2002;
- e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio;
- f) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
- g) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del CCNL 21/02/2002 - biennio economico 2000-2001;
- h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art. 144;
- j) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- m) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21/02/2002;
- n) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'ente;
- o) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7/10/1996, in merito ai turni effettuabili;
- p) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità...".

In data 1 agosto 2023 le Parti hanno sottoscritto la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno 2019.

Con nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane", ha trasmesso la predetta "**Ipotesi**" al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, corredata sia dalla "**Relazione Illustrativa**" che dalla "**Relazione Tecnico-Finanziaria**", che sono state predisposte utilizzando gli schemi approvati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25.

Con il Verbale del 14 settembre 2023 numero 24, il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- preso atto della "...documentazione inviata dall'Ente con la nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane"...";
- avviato "...l'esame della documentazione innanzi specificata, rinviando alla prossima riunione la prosecuzione del predetto esame e la relativa formulazione del proprio parere...".

Con la nota del 27 ottobre 2023, inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, su espressa richiesta del predetto Organo di Controllo, ulteriori documenti, a integrazione di quelli già resi disponibili con la predetta nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262.

In data 27 novembre 2023, il Dottore **Alfredo PARISI**, nella sua qualità di "**Segretario**" del Collegio dei Revisori dei Conti, ha trasmesso alla Direzione Generale il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a "...seguito dell'esame, iniziato nella riunione del 14 settembre 2023, della documentazione inviata dall'Ente, con nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa Valeria Saura, Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**"...";
- preso atto della documentazione integrativa e degli ulteriori chiarimenti trasmessi, in data **27 ottobre 2023**, dal predetto Dirigente, a mezzo di posta elettronica ordinaria;
- sentita la Dottoressa **Valeria SAURA** nel corso della seduta,

relativamente alla predetta "**Ipotesi di Accordo**" ha formulato i seguenti rilievi:

- relativamente "...alla "**indennità di produttività**", ritiene necessaria la previsione di un "**target**" minimo al di sotto del quale la stessa non può essere erogata...";
- in merito alle "**progressioni economiche**", previste e disciplinate dall'articolo 53 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, il "...numero delle posizioni da coprire, che sono previste dall'articolo 9 della "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'anno 2019**", non risulta coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche e integrazioni...", il quale prevede espressamente che "...le "**progressioni economiche**" sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione...", secondo, peraltro, le indicazioni fornite in merito anche "...dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 16 maggio 2019, numero 15, che ha stabilito nel 50% la misura percentuale massima non valicabile...";
- con riferimento alla costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo**" per l'anno **2019**, relativamente "...alle ipotesi di calcolo, considerato che, nella fattispecie esaminata, si tratta di risorse fisse, con carattere di "**certezza**" e di "**stabilità**", da considerare nella costituzione del "**Fondo**" per l'anno **2019** e nella costituzione dei "**Fondi**" relativi agli anni successivi, l'incremento delle "**Indennità di Ente**" per l'anno **2019** deve essere determinato prendendo a riferimento il personale in servizio alla data del **1° marzo 2018**, anziché il personale in servizio alla data del **1° gennaio 2018**, come, invece, indicato nel "**Fondo**" per l'anno **2019**...".

Pertanto, a seguito dei predetti rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26:

- con Determina Direttoriale del 27 dicembre 2023, numero 159, la Direzione Generale:
 - ha approvato il "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019**, per un ammontare complessivo di € **4.520.594**, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del "**Ministero della Economia e delle Finanze**" e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati in precedenza;
 - tenendo conto degli ulteriori rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;
 - annullato e sostituito la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023, numero 86, con la quale il predetto "**Fondo**" era già stato precedentemente rideterminato;

- il giorno 8 febbraio 2024 le “Parti” si sono riunite in videoconferenza, tramite la piattaforma informatica denominata “Google meet” e, dopo un ampio ed approfondito dibattito, hanno sottoscritto un Verbale, con il quale, con riferimento alla revisione della modalità di utilizzo del **"Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l' anno **2019**, hanno approvato la nuova **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per il predetto anno **2019**, che modifica, rispetto a quella già sottoscritta in data 1° agosto 2023:

- soltanto una parte dell'articolo 9, che disciplina le **"Progressioni economiche del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, previste dall'articolo 53 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002";
- soltanto una parte dell'articolo 10, che disciplina la **"Indennità di produttività, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto in data 7 ottobre 1996";
- e che costituisce, pertanto, un atto ulteriore dell'intero procedimento preordinato alla sottoscrizione, in via definitiva, del **"Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l'anno **2019**;

ed hanno stabilito, altresì, di procedere alla sottoscrizione della predetta **"Ipotesi"** a valle dell'avvenuta **"certificazione"** della stessa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Con nota del 20 febbraio 2024, numero di protocollo 2161, l'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"**, ai fini dei controlli previsti dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, ha, tra l'altro, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la nuova **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l'anno **2019**, che recepisce i rilievi formulati dal predetto Organo di Controllo con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26, approvata dalla **"Delegazione trattante di Parte Pubblica"** e dalla **"Delegazione trattante di Parte Sindacale"** nella seduta di **"Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa"** dell'8 febbraio 2024, unitamente alla **"Relazione Illustrativa"** e alla **"Relazione Tecnico-Finanziaria"**.

Nella riunione dell'11 marzo 2024, il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la nuova **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l'anno **2019**, e con il Verbale dell'11 marzo 2024, numero 30, il predetto Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha esaminato la **"...documentazione inviata dall'Ente, con la nota del 20 febbraio 2024, numero di protocollo 2161, a firma della Dottoressa Valeria SAURA, Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane"..."**;
- ha preso atto **"...delle modifiche apportate alla "Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" per l'anno 2019 a seguito delle raccomandazioni formulate con proprio Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26..."**;
- ha, pertanto, dichiarato di non avere **"...ulteriori osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso..."** della predetta **"Ipotesi"**.

Pertanto, nella seduta di **"Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa"** del **10 aprile 2024**, la **"Delegazione trattante di Parte Pubblica"** e la **"Delegazione trattante di Parte Sindacale"** hanno sottoscritto:

- la **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2018"**;

- la **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019"**.

Con nota del 23 aprile 2024, numero di protocollo 4642, l'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, ha trasmesso le predette **"Ipotesi di Accordo"**, con tutti i relativi allegati, ivi compreso lo stralcio del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell' 11 marzo 2024, numero 30, al **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, per il controllo di legittimità previsto dalle disposizioni normative precedentemente richiamate.

Con nota del 24 aprile 2024, registrata nel protocollo generale in data 29 aprile 2024 con il numero progressivo 4805, il **Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri** ha chiesto di avere *"...rassicurazioni in merito al fatto che il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sia stato svolto con riferimento alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni..."*.

Con nota del 9 maggio 2024, numero di protocollo 5288, l'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, ha trasmesso al **Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri** gli estratti:

- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 febbraio 2022, numero 7;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 marzo 2022, numero 9;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 7 marzo 2023, numero 20;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'8 maggio 2023, numero 21;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 giugno 2023, numero 22;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 luglio 2023, numero 23;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 14 settembre 2023, numero 24;
- del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 30 ottobre 2023, numero 26,

dai quali risulta che il predetto Organo di Controllo ha accertato *"...la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni..."*.

Con nota del 10 giugno 2024, numero di protocollo 165017, registrata nel protocollo generale in data 11 giugno 2024 con il numero progressivo 6434, il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze** ha fatto, tra l'altro, presente *"...che, ferme restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisco le modalità di utilizzo dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, relative agli anno 2018 e 2019"** possano avere ulteriore corso..."*.

Con la nota del 10 giugno 2024, numero di protocollo 39684, registrata nel protocollo generale in data 11 giugno 2024, con il numero progressivo 6434, il **Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, relativamente alle predette **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo"**:

- ha ravvisato *"...la necessità che sia aggiornata, nel testo degli accordi e nelle relazioni, la normativa contrattuale applicabile, richiamando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (cfr. articolo 2 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato)..."*;
- ha chiesto di *"...fornire chiarimenti circa l'efficacia temporale dei distinti atti, avendo cura di precisare la decorrenza e la durata di ciascuno, onde evitare fenomeni di sovrapposizione e di incertezza applicativa degli istituti ivi disciplinati..."*;

- relativamente:
 - alla "**Indennità di assistenza alle osservazioni**", ha chiesto di "...precisare a quale fattispecie tra quelle espressamente previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (articolo 123, comma 4, lettera f, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021) si riconduce la relativa causale...";
 - alla "**Indennità di custodia e reperibilità notturna**" ha chiesto di "...specificare l'importo per la frazione di effettivo servizio e di precisare se quello previsto (1000 euro/trimestre) deve essere considerato come limite massimo...";
 - alla "**Indennità di maneggio valori**" ha chiesto di "...specificare l'importo per giorno di servizio, considerato che è commisurata a questo parametro, e di precisare se quello previsto (1000euro/anno) deve essere considerato come limite massimo...";
- relativamente all'articolo 4 delle medesime "**Ipotesi**" ha chiesto "...di determinare e di riportare nel testo degli accordi il nuovo limite massimo individuale dello straordinario in superamento a quello delle 200 ore stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile...";
- relativamente alla "**Indennità di responsabilità**", disciplinata dall'articolo 8 di entrambe le "**Ipotesi**", ha chiesto "...di eliminare il secondo capoverso, dove si afferma che sono le **"Parti"** ad individuare le strutture rispetto alle quali si configurano incarichi di responsabilità, poiché ciò attiene alla materia organizzativa, di competenza datoriale (ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni), e, pertanto, non costituisce oggetto di contrattazione integrativa...";
- relativamente alla "**Indennità di produttività**", disciplinata dall'articolo 9 della "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2018**" e dall'articolo 10 della "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019**", ha rilevato che "...i criteri generali dei sistemi di valutazione della **"performance"** sono sottratti alla contrattazione collettiva per essere rimessi al **"confronto"** con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 123, comma 8, lettera c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021..." ed ha chiesto, pertanto, di eliminare dal testo dei predetti articoli l'elenco degli indicatori della produttività individuale;
- ha rilevato "...la mancata applicazione della differenziazione del premio correlato alla performance, di cui all'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2019-2021..." ed ha, pertanto, chiesto:
 - di "...provvedere alla necessaria integrazione degli accordi, prevedendo, altresì, criteri per dirimere eventuali situazioni di parità ai fini dell'attribuzione della maggiorazione, in linea con la logica meritocratica che connota tale istituto, e, quindi, valorizzando gli esiti della valutazione su meccanismi automatici (quali, ad esempio, la mera anzianità di servizio, l'età anagrafica e simili)...";
 - di "...eliminare dal testo delle predette clausole le parti che prevedono l'informativa a rappresentanze sindacali unitarie locali e alle organizzazioni sindacali territoriali delle tabelle riepilogative dei coefficienti attribuiti ai dipendenti che prestano servizio nelle **"Strutture di Ricerca"**, posto che ciò non costituisce materia di contrattazione integrativa...";
- relativamente alle progressioni economiche del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, previste dall'articolo 9 della "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019**" ha chiesto:
 - di "...chiarire quale sia esattamente il personale destinatario delle procedure, atteso che si fa riferimento a **"personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili"**...";
 - di "...chiarire se l'unico criterio di selezione previsto sia quello della valutazione dell'attività professionale svolta oppure se esso concorre con gli altri criteri indicati dall'articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti e delle Istituzioni di Sperimentazione e di

Ricerca, sottoscritto il 21 febbraio 2002, e, in tal caso, di indicare il punteggio attribuibile in base a ciascuno di essi...";

- di fornire chiarimenti:
 - ❖ sulla "...mancata graduazione dei punteggi in base alla valutazione dell'attività ordinaria e aggiuntiva svolta, che non sembra funzionale alla predisposizione di una graduatoria dei potenziali beneficiari degli sviluppi economici...";
 - ❖ sulla "...mancata previsione di criteri per dirimere eventuali situazioni di ex aequo che, dato il carattere premiale delle progressioni economiche, dovranno attribuire la priorità agli esiti della valutazione su meccanismi automatici del genere precedentemente indicato...";
- di integrare il testo dell'articolo 9 della predetta "**Ipotesi**" con la definizione dei criteri da utilizzare in caso di "**ex aequo**";
- di eliminare "...le disposizioni meramente procedurali di cui al terzultimo capoverso e seguenti dello stesso articolo 9, in quanto non formano oggetto di contrattazione integrativa...";
- ha comunicato che, per tutte le motivazioni esposte in precedenza, "**...le "Ipotesi di Accordo" in esame non possono avere ulteriore seguito...**".

Pertanto, in data 10 ottobre 2024 le "Parti" hanno sottoscritto una nuova "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo, ovvero al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, per l'anno 2019**", che ha recepito i rilievi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la suddetta nota del 10 giugno 2024, numero di protocollo 39684, registrata nel protocollo generale in data 11 giugno 2024, con il numero progressivo 6434.

Con la predetta "**Ipotesi**" di Accordo integrativo è stata prevista la corresponsione delle indennità che si vanno di seguito ad elencare:

- 1) Indennità per rischi e disagi particolarmente rilevanti
- 2) Indennità di sede disagiata
- 3) Indennità di assistenza alle osservazioni
- 4) Indennità di custodia e reperibilità notturna
- 5) Indennità di reperibilità
- 6) Indennità di maneggio valori
- 7) Indennità centralinisti non vedenti
- 8) Compenso per il lavoro straordinario
- 9) Indennità per lavoro in turni
- 10) Indennità di Ente Annuale
- 11) Indennità di Ente Mensile
- 12) Indennità di responsabilità
- 13) Indennità di produttività

Tutte le indennità sopra elencate trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto per il quadriennio normativo 1994-1997 – primo biennio economico sottoscritto il 7 ottobre 1996, che si riporta di seguito testualmente:

ART. 43 del CCNL 1994-1997 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio (personale livelli IV-VIII)

1. Per il finanziamento della parte variabile della retribuzione ogni amministrazione provvede mediante le risorse, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, destinate nell'anno 1995 al finanziamento del fondo di cui all'art. 15 del D.P.R. 171/91, commi 2, lettera a), b), c), integrate:

- a decorrere dal 31 dicembre 1995 e a valere dall'1 gennaio 1996 da una quota pari al 1,3% del monte salari del personale destinatario del presente contratto ed al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente riferito all'anno 1993;
- dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera d) e comma 3, del DPR 171/91;
- da risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma stanziata nell'anno 1995 a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, ridotta del 10%. Il limite massimo individuale è

pari a 200 ore annue. Detto fondo è destinato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico.

b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 al pagamento delle indennità di cui all'art. 16, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 171/91, nonché dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10 % della precedente lettera a). Detto fondo è destinato a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonché all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi;

c) Fondo per l'indennità di Ente: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 per il pagamento dell'indennità di incentivazione e funzionalità prevista dall'art. 29 del D.P.R. n. 568/87. Detta somma è incrementata dalle risorse di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.P.R. 171/91, per la parte erogata alla generalità dei dipendenti.

d) Fondo per l'indennità di posizione: il fondo è costituito nel suo ammontare da una quota necessaria a finanziare l'art. 46;

e) Fondo per la produttività collettiva e individuale: il fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1, detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

3. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle a), b), e d), del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata.

Di seguito si illustrano gli istituti previsti e disciplinati dall'Ipotesi di accordo integrativo oggetto della presente relazione:

1) Lavoro straordinario

Il ricorso all'istituto del lavoro straordinario è concesso per far fronte ad indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, anche connesse a carenza di personale (art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997 – I biennio economico).

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro straordinario, debitamente e previamente autorizzato, per soddisfare indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, connesse anche alla carenza di personale, nel limite di un contingente massimo complessivo, per ogni "Struttura", "Ufficio" o qualsiasi altra "articolazione organizzativa", corrispondente al prodotto di un numero pari a venticinque ore per il numero dei dipendenti dei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, in servizio, alla data del 1° gennaio 2019, presso ciascuna "Struttura", "Ufficio" o qualsiasi altra "articolazione organizzativa".

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera a), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario che può essere consentito annualmente è pari a duecento ore.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera o), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003", sottoscritto il 7 aprile 2006, limitatamente al personale in servizio presso la "Segreteria di Presidenza", la "Segreteria della Direzione Generale" e la "Segreteria della Direzione Scientifica", al personale assegnato alla "Struttura Tecnica del Consiglio di Amministrazione" e al personale che svolge le funzioni di supporto al "Collegio dei Revisori dei Conti", ivi comprese le funzioni di Segretario Verbalizzante delle riunioni del predetto Organo di Controllo, è consentito il superamento del limite individuale massimo di duecento ore annue di lavoro straordinario, entro il limite massimo individuale di quattrocento ore annue. Per straordinarie, indifferibili e motivate esigenze delle diverse "articolazioni organizzative" sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, il contingente delle ore di lavoro straordinario può essere aumentato, previa autorizzazione del Direttore Generale, entro il limite del contingente complessivo stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

2) Indennità per lavoro in turni

L'art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997 dispone che:

“Ai fini di consentire l’ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell’utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell’amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 43, comma 2, lettera b), del presente contratto.”

Tanto premesso, la Ipotesi di Accordo integrativo in esame, sottoscritto il 15/11/2022, prevede che è consentito il ricorso all’istituto del lavoro in turni per lo svolgimento di attività istituzionali che comportano la necessità di soddisfare particolari esigenze funzionali delle diverse **"articolazioni organizzative"** sia della **"Amministrazione Centrale"** che delle **"Strutture di Ricerca"** (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, e di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, e, quindi, anche nei giorni festivi, di particolari attrezzature e apparecchiature, sia informatiche che scientifiche.

Per ogni ora di lavoro prestato, secondo appositi turni avvicendati giornalieri, spettano le maggiorazioni previste dall’art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 Il biennio economico ovvero i seguenti importi: *“...per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni **avvicendati giornalieri** spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni **festivi** la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all’80%.”*

3) Indennità per compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi (art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997)

La Ipotesi di Accordo integrativo, oggetto della presente Relazione, ha previsto la remunerazione delle seguenti indennità, eventualmente cumulabili tra di loro, laddove non sia diversamente previsto o disposto, alle unità di personale individuate, per la **"Amministrazione Centrale"**, dal Direttore Generale e, per le **"Strutture di Ricerca"**, dai Direttori di Struttura, che svolgono compiti e/o funzioni che comportano articolazioni dell’orario di lavoro particolarmente gravose ovvero rischi o disagi notevoli, in relazione alla necessità di garantire la massima funzionalità possibile delle diverse **"articolazioni organizzative"**, sia della **"Amministrazione Centrale"** che delle **"Strutture di Ricerca"** (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, nonché l’efficienza dei servizi erogati:

a) Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti:

al personale adibito alle seguenti attività:

- utilizzo prevalente di attrezzature sotto tensione e/o criogeniche e/o utilizzo prevalente di sostanze chimiche nocive;
- utilizzo prevalente di macchine di officina e/o conduzione di macchine o impianti necessari per lo svolgimento delle attività e/o utilizzo prevalente di macchine per la manutenzione dei parchi;

è riconosciuta una indennità pari ad **€ 2,58** per ogni giornata di presenza.

Al personale adibito alle prestazioni di lavoro di cui al **"Gruppo III"** ed al **"Gruppo IV"** della **"Tabella A"**, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, numero 146, e successive modifiche ed integrazioni, che comportano una esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli per la salute o alla incolumità personale, sono riconosciute le indennità di seguito specificate per ogni giornata di presenza:

- per le attività rientranti nel **"Gruppo III"**: **€ 0,72**
- per le attività rientranti nel **"Gruppo IV"**: **€ 0,46**

b) Indennità di sede disagiata:

al personale che presta servizio in una sede disagiata ovvero in una sede ubicata al di fuori del centro abitato, dove per "centro abitato" s’intende un luogo in cui siano presenti i servizi essenziali, ovvero in località isolate, non servite da mezzi pubblici di trasporto e/o esposte a condizioni meteorologiche e/o ambientali particolarmente sfavorevoli, è riconosciuta una indennità di sede disagiata.

La predetta indennità è corrisposta per ogni giorno di servizio effettivo nelle Sedi di seguito elencate e secondo gli importi specificati a margine di ciascuna di esse:

- Stazione Osservativa di Cima Ekar: **€ 10,00**
- Stazione Osservativa di Campo Imperatore: **€ 10,00**
- Osservatorio di Serra la Nave: **€ 10,00**
- Stazione Osservativa di Loiano: **€ 10,00**
- Stazione Radioastronomica di Medicina: **€ 10,00**

- Stazione Radioastronomica di Noto: € 10,00
- Istituto di Astrofisica e di Planetologia Spaziali: € 3,32

c) Indennità di assistenza alle osservazioni:

l'indennità per assistenza alle osservazioni compete al personale che presta attività di supporto tecnico alle osservazioni astronomiche e astrofisiche tramite l'utilizzo di infrastrutture di ricerca, in quanto la predetta attività si connota come attività disagiata.

La predetta indennità è corrisposta, per ciascun turno di osservazione, secondo gli importi di seguito specificati:

- turno di osservazione diurno feriale: € 9,00
- turno di osservazione diurno festivo: € 14,00
- turno di osservazione notturno feriale: € 28,00
- turno di osservazione notturno festivo: € 42,00

E' considerato festivo il turno di osservazione che inizia nel giorno festivo.

E' considerato turno di osservazione notturno il turno di osservazione che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa, di almeno quattro ore su sei, dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.

L'indennità per assistenza alle osservazioni non è cumulabile con l'indennità di turno.

d) Indennità di custodia e di reperibilità notturna:

al personale che svolge il servizio di custodia e di reperibilità notturna, connessa al medesimo servizio, spetta una indennità pari ad un importo massimo di € 1.000,00, per ciascun trimestre.

La indennità di custodia e di reperibilità notturna è commisurata ai giorni di effettivo servizio prestato nel corso del trimestre ed è pari ad un importo giornaliero di € 10,96.

Qualora il servizio di custodia e di reperibilità notturna sia svolto, a rotazione, da più di un dipendente, la predetta indennità è corrisposta a ciascun dipendente in ragione della frazione di effettivo servizio prestato nel corso del trimestre. L'indennità di custodia e di reperibilità notturna non è cumulabile con l'indennità di reperibilità e con l'indennità di turno notturno.

e) Indennità di reperibilità:

al personale che sia adibito a turni di reperibilità, al fine di garantire la tempestività di interventi che si dovessero rendere necessari per il verificarsi di particolari eventi straordinari e non preventivamente programmabili, dai quali potrebbero derivare danni a persone, beni ed attività istituzionali dell'Ente, è riconosciuta una indennità di reperibilità secondo gli importi di seguito specificati:

- indennità di reperibilità feriale: € 10,30
- indennità di reperibilità festiva: € 20,61

I dipendenti non possono essere adibiti, nell'arco del mese, ad un numero di turni di reperibilità superiori a sette. Per situazioni eccezionali e di emergenza, debitamente documentate, i dipendenti potranno essere adibiti, mensilmente, fino ad un massimo di numero quindici turni di reperibilità.

f) Indennità di maneggio valori:

al personale al quale è attribuito, con provvedimento formale, l'incarico di "*Economo Cassiere*" è corrisposta una indennità di maneggio valori, pari ad € 1.000,00, commisurata ai giorni di effettivo servizio prestato nel corso dell'anno solare ed è pari ad un importo giornaliero di € 4,00.

g) Indennità centralinisti non vedenti:

al personale assunto ai sensi della Legge del 29 marzo 1985, numero 113, e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta una indennità di mansione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della suddetta Legge numero 113/1985. La predetta indennità è pari ad € 4,52, per ogni giorno di effettivo servizio.

4) Indennità di responsabilità (art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997):

le indennità di responsabilità sono destinate a remunerare l'esercizio di compiti e funzioni che comportano l'effettiva assunzione di particolari responsabilità e/o richiedono un alto grado di autonomia e possono essere attribuite esclusivamente sulla base di incarichi formalmente conferiti ed effettivamente svolti.

Con la Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in esame, le "**Parti**" hanno individuato, con riferimento sia alla "**Amministrazione Centrale**", che alle "**Strutture di Ricerca**", le "articolarioni organizzative" per le quali è possibile riconoscere le predette indennità di responsabilità.

Per l'anno **2019**, relativamente alla "**Amministrazione Centrale**" vengono individuate, ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

- Segreteria della "**Presidenza**";
- Segreteria del "**Consiglio di Amministrazione**";
- Segreteria della "**Direzione Generale**";
- Segreteria del "**Collegio dei Revisori dei Conti**";
- Segreteria della "**Direzione Scientifica**";
- Servizi di Staff alla "**Direzione Generale**", nella misura massima di due;
- Unità e/o Servizi della "**Direzione Scientifica**", nella misura massima di due;
- Settori dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", nella misura massima di due;
- Settori dell'Ufficio II "**Gestione Bilancio, Contratti e Appalti**", nella misura massima di due.

Per ciascuna delle predette posizioni è prevista una indennità pari ad € **2.750,00**, che è corrisposta alle unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo alle quali siano stati conferiti, con provvedimenti formali, i relativi incarichi di responsabilità, previa verifica che i predetti incarichi siano stati effettivamente svolti.

Per l'anno **2019**, relativamente alle "**Strutture di Ricerca**", vengono individuate, ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

- Responsabile Amministrativo della "**Struttura di Ricerca**";
- ulteriori sei posizioni per ciascuna "Struttura di Ricerca", relative ai "**Settori**" e/o ai "**Servizi**" di seguito specificati:
 - a) "**Settori**" e/o "**Servizi**" relativi alle seguenti "**aree amministrativo-contabili**", fino ad un massimo di tre posizioni:
 - a.1) bilancio e ragioneria;
 - a.2) gestione delle risorse umane;
 - a.3) contratti ed appalti;
 - b) "**Settori**" e/o "**Servizi**" relativi alle seguenti "**aree tecniche**", fino ad un massimo di tre posizioni:
 - b.1) servizi tecnici e generali, informatici e per il digitale o centri di elaborazione dati;
 - b.2) officine e/o laboratori;
 - b.3) biblioteche e/o comunicazione e divulgazione scientifica.

Laddove, relativamente a uno o ad alcuni dei "**Settori**" e/o dei "**Servizi**" che rientrano tra le "**aree tecniche**" di cui alle lettere b.1), b.2), b.3), non sia prevista la presenza di un Responsabile, è possibile attribuire la indennità ad altre figure di Responsabili di "**Settori**" e/o di "**Servizi**" che rientrano, comunque, nelle medesime "**aree**".

Per il Responsabile Amministrativo è prevista una indennità pari ad € **2.750,00**, mentre per ciascuna delle altre sei posizioni, come innanzi specificate, è prevista una indennità pari ad € **950,00**.

Le predette indennità vengono corrisposte alle unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrare nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo alle quali siano stati conferiti, con provvedimenti formali, i relativi incarichi di responsabilità, previa verifica che i predetti incarichi siano stati effettivamente svolti.

Nel caso di conferimento di più incarichi di responsabilità allo stesso dipendente, le relative indennità non sono cumulabili.

5) Indennità di Ente Annuale, prevista dall'articolo 44 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto in data 7 ottobre 1996:

in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla "**Indennità di Ente Annuale**" nella Ipotesi di CCNI per l'anno **2019** è pari a € **1.144.414,00**.

6) Indennità di Ente Mensile, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera c), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto in data 7 ottobre 1996:

in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla **"Indennità di Ente Mensile"**, per l'anno **2019**, è stimato complessivamente in **€ 2.104.854,00**.

7) Progressioni economiche del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, previste dall'articolo 53 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999", sottoscritto in data 21 febbraio 2002: con la Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del *"Fondo del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2019"*, le **"Parti"**, premesso che

- l'articolo 53, comma 1, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, prevede espressamente le *"...progressioni economiche, che si realizzano attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale..."*;
- l'articolo 8, comma 4, del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003"** prevede, a sua volta, che, a *"...decorrere dal biennio 2004-2005, le procedure selettive per le progressioni di livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale..."*;
- l'ultima **"tornata"** delle **"progressioni economiche"** del personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo è stata conclusa nell'anno **2017**, a seguito dell'attivazione, nello stesso anno, di apposita procedura di selezione ai sensi dell'articolo 53 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto in data 21 febbraio 2002,

hanno convenuto, all'articolo 9, della predetta Ipotesi di Accordo:

- a) di attivare nuove procedure di selezione per le **"progressioni economiche"** riservate alle unità di personale tecnico e amministrativo inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili, atteso che le vigenti disposizioni contrattuali, come innanzi richiamate, prevedono che le predette procedure sono attivate, di norma, a cadenza biennale;
- b) di destinare alle predette **"progressioni"** uno stanziamento non inferiore ad **€ 31.936**, che consente di garantire la copertura finanziaria di **ventinove** posizioni.

Le predette posizioni corrispondono alla misura massima del **50%** dei potenziali aventi diritto alle **"progressioni economiche"** alla data del **1° gennaio 2019**, che è stata calcolata con riferimento ai potenziali aventi diritto per ciascun profilo.

Le **ventinove** posizioni sono ripartite, per ciascun profilo, nel modo seguente:

Profilo professionale	Livello	numero posti
Funzionario di Amministrazione	IV	4
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca	IV	12
Collaboratore di Amministrazione	V	8
Operatore Tecnico	VI	4
Operatore di Amministrazione	VII	1
Totale		29

Gli effetti economici delle predette "**progressioni economiche**" decorreranno dal **1° gennaio** dell'anno in cui verranno approvate le graduatorie di merito delle relative procedure di selezione.

In relazione allo svolgimento delle procedure di selezione per le "**progressioni economiche**" del personale tecnico e amministrativo, ovvero del personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, le "**Parti**" convengono, inoltre, di fissare, ai sensi dell'articolo 53 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999**", sottoscritto il 21 febbraio 2002, i seguenti criteri generali:

- per la valutazione dei titoli, la "**Commissione Esaminatrice**", costituita ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del predetto "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**", potrà disporre complessivamente di **100** punti, così articolati:
 - **profili di operatore di amministrazione e di operatore tecnico:**
 - a) verifica della attività professionale svolta punti 30
 - b) anzianità di servizio punti 50
 - c) titoli professionali, di servizio e culturali punti 10
 - d) attività formative punti 10
 - **profili di collaboratore di amministrazione, di collaboratore tecnico degli enti di ricerca e di funzionario di amministrazione:**
 - a) verifica della attività professionale svolta punti 40
 - b) anzianità di servizio punti 40
 - c) titoli professionali, di servizio e culturali punti 10
 - d) attività formative punti 10
- per la verifica della "**attività professionale svolta**" dal dipendente, che deve essere effettuata dal "**Responsabile**" della "**Unità Organizzativa**" nella quale lo stesso dipendente presta servizio, tenendo conto dello sviluppo delle sue competenze professionali e del conseguimento sia degli obiettivi individuali che di quelli organizzativi assegnati alla medesima "**Unità**" nel triennio antecedente alla data del **1° gennaio 2019**, le "**Parti**" convengono di articolare i relativi punteggi nel modo seguente:
 - **profili di operatore di amministrazione e di operatore tecnico:**
 - ❖ nel caso di verifica, con esito positivo, dell'attività lavorativa ordinaria svolta, al dipendente verrà attribuito un punteggio pari a **venticinque**;
 - ❖ nel caso di verifica, con esito positivo, sia dell'attività lavorativa ordinaria svolta che di ulteriori attività lavorative non prettamente incluse in quella ordinaria, debitamente documentate, al dipendente verrà attribuito un punteggio pari a **trenta**;
 - **profili di collaboratore di amministrazione, di collaboratore tecnico degli enti di ricerca e di funzionario di amministrazione:**
 - ❖ nel caso di verifica, con esito positivo, dell'attività lavorativa ordinaria svolta, al dipendente verrà attribuito un punteggio pari a **trenta**;
 - ❖ nel caso di verifica, con esito positivo, sia dell'attività lavorativa ordinaria svolta che di ulteriori attività lavorative non prettamente incluse in quella ordinaria, debitamente documentate, al dipendente verrà attribuito un punteggio pari a **quaranta**.

La "**Commissione Esaminatrice**", sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei titoli prodotti, redigerà distinte graduatorie di merito per ciascun profilo e livello di inquadramento. I candidati verranno collocati nelle graduatorie di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi ad essi attribuiti in sede di valutazione dei titoli prodotti.

Nei casi di parità di punteggio, la preferenza, nelle rispettive graduatorie, sarà determinata tenendo conto, nell'ordine:

- della maggiore anzianità nel profilo;
- della maggiore anzianità di servizio;
- della maggiore età anagrafica.

8) Indennità di produttività:

ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica, le parti convengono di destinare le risorse residue del "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019**, come

certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per il finanziamento della indennità di produttività individuale, secondo criteri di premialità.

Lo scopo delle "**Parti**" è quello di mantenere, nell'ambito di specifici progetti, programmi e piani di lavoro, un elevato grado di efficienza e/o di migliorare i livelli di qualità dei servizi e/o delle prestazioni lavorative, tenuto conto della rilevazione dei risultati conseguiti dai dipendenti nell'ambito degli obiettivi assegnati alle "**articolazioni organizzative**" nelle quali prestano servizio.

Le "**Parti**" danno atto che:

- i criteri generali per la valutazione della performance sono definiti nel "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84;
- al fine di corrispondere la indennità di produttività individuale, nel "**Piano Triennale della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per il Triennio 2019-2021 sono stati definiti i seguenti indicatori:
 - a) grado di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro;
 - b) capacità di risoluzione delle problematiche;
 - c) quantità attività svolta (indice di produttività quantitativo);
 - d) qualità attività svolta (indice di produttività qualitativo);
 - e) grado di responsabilità assunta;
 - f) grado di collaborazione all'interno della "**articolazione organizzativa**" di appartenenza e con altre "**articolazioni organizzative**".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84, le "**Parti**" individuano, di comune accordo, i seguenti coefficienti:

LIVELLO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Eccellente	2	Il dipendente presenta parametri di valutazione di eccellenza
Sopra la media	1,5	Il dipendente presenta parametri di valutazione sopra la media
Nella media	1	Il dipendente presenta parametri di valutazione globalmente nella media

Ai fini della attribuzione della indennità di produttività individuale, il coefficiente attribuito al dipendente, all'esito della valutazione, è ottenuto dall'arrotondamento del valore che risulta dalla media aritmetica dei singoli coefficienti attribuiti a ciascuno degli indicatori individuati con le lettere **a), b), c), d), e)** ed **f)**, secondo i seguenti criteri:

- da 1 fino ad 1,24 il valore del coefficiente è pari a 1;
- da 1,25 a 1,74 il valore del coefficiente attribuito è pari a 1,5;
- da 1,75 a 2 il valore del coefficiente attribuito è pari a 2.

Al dipendente che consegua nella valutazione un coefficiente inferiore ad 1 non sarà erogata l'indennità di produttività. Avverso l'esito della valutazione, il dipendente potrà proporre eventuale reclamo ad apposito Comitato costituito con atto del Direttore Generale, che definirà anche le modalità della relativa procedura.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a 2 è attribuita una maggiorazione della indennità di produttività individuale nella misura percentuale pari al 30% del valore medio "**pro-capite**" delle risorse destinate, per l'anno 2019, al pagamento della medesima indennità al personale valutato positivamente.

La predetta maggiorazione è attribuita ad una quota massima di dipendenti pari al 50% del personale oggetto di valutazione.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a 2, ma non rientrano nella quota massima del 50%, come stabilita nel capoverso precedente, verrà corrisposta, in ogni caso, l'indennità di produttività individuale corrispondente al coefficiente pari a 1,5.

Ai fini della attribuzione della maggiorazione della indennità di produttività individuale si applicano, in caso di parità, i seguenti criteri:

- 1) a parità di coefficiente attribuito prevale il dipendente che abbia ottenuto, in sede di valutazione della prestazione lavorativa, il "**Valore Indicatore Medio**" più alto;
- 2) in caso di parità del "**Valore Indicatore Medio**" prevale il dipendente con una maggiore anzianità di servizio maturata e/o già riconosciuta, comprensiva anche degli eventuali periodi di servizio prestato a tempo determinato presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- 3) a parità di anzianità di servizio prevale il dipendente con una maggiore anzianità anagrafica.

Ai dipendenti che ottengono, in sede di valutazione della loro prestazione lavorativa, un coefficiente pari a **1,5** o un coefficiente pari ad **1** la indennità di produttività individuale verrà erogata nel limite delle relative risorse disponibili e, a tal fine, la predetta indennità sarà parametrata nel rispetto delle proporzioni tra i coefficienti da attribuire e gli importi da erogare.

Per l'anno **2019**, le risorse destinate al pagamento della indennità di produttività individuale, costituite dall'importo che residua detraendo dall'ammontare complessivo del "**Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" le somme stanziare per gli altri istituti del trattamento accessorio, sono stimate in **€ 155.240**.

Al predetto importo verrà aggiunto quello stanziato per le "**progressioni economiche**" previste dal precedente articolo 9, pari a **€ 31.936**, in quanto il predetto stanziamento non potrà essere utilizzato nell'anno di applicazione del presente "**Accordo**", atteso che gli effetti giuridici ed economici delle predette "**progressioni economiche**" decorreranno dal **1° gennaio** dell'anno in cui saranno approvate le "**graduatorie finali di merito**" delle relative procedure di selezione.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2019

ANNO 2019		
Disposizioni del CCNL di comparto	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 43, comma 2, lettera a), del CCNL 1994-1997	Straordinario	125.771
ART. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 1, del CCNL 1994-1997; art. 47, comma 2, del CCNL 1996-1997 II biennio economico	Indennità per lavoro in turni	31.104
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti	22.884
Art. 9 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modifiche e integrazioni	Indennità centralinisti non vedenti	8.036
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di sede disagiata	73.843
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di assistenza alle osservazioni	27.808
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di custodia e di reperibilità notturna	8.264
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di reperibilità	16.662
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di maneggio valori	18.000
Art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994-1997	Indennità di produttività	155.240
Art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997	Indennità di responsabilità	141.000
Art. 43, comma 2, lettera c), del CCNL 1994-1997	Indennità di Ente Mensile	2.104.854
Art. 44 del CCNL 1994-1997	Indennità di Ente Annuale	1.144.414

Art. 53 del CCNL 1998-2001	Progressioni economiche del personale inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili	31.936
----------------------------	--	--------

C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni della Ipotesi di Accordo integrativo in esame relative alla produttività individuale sono coerenti con le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di meritocrazia e premialità.

D) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dei Contratti integrativi, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo numero 150/2009

Miglioramento dell'efficienza dell'attività tecnico-amministrativa di supporto alla ricerca scientifica e tecnologica al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi che discendono dalla *mission* istituzionale dell'Istituto, così come previsti nei relativi documenti di programmazione (Documento di Visione Strategica Decennale, Piano Triennale di Attività e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Saura/Capezzone/Biserna

INAF

Relazione tecnico-finanziaria della Ipotesi di CCNI 2019 del 02/10/2024

Composta	Da quattro moduli: - <i>“Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”</i> - <i>“Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”</i>
----------	--

Premessa

Con la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, sono state approvate le modalità di costituzione del *"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo"* relativo all'anno 2019 e la sua quantificazione, per un importo complessivo pari ad € **4.344.108**.

In sede di certificazione del predetto *Fondo*, il Collegio dei Revisori dei Conti *pro tempore*, con il Verbale del 30 marzo 2021, numero 49 ha chiesto la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, che è stata trasmessa al predetto Collegio dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dello Ufficio I – **"Gestione delle Risorse Umane"**, con nota del 26 aprile 2021, protocollo numero 1959.

Successivamente, con il Verbale del 21 maggio 2021, numero 52, il Collegio dei Revisori dei Conti ha formulato:

- alcune perplessità relativamente alla sussistenza dei presupposti che legittimano l'incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per gli anni 2018 e 2019, dal momento che *“...secondo quanto riportato nella stessa Relazione illustrativa e tecnico finanziaria le predette assunzioni sono state deliberate nell'ambito del PTA adottato con delibera 12/2018 a valere delle risorse derivanti dai risparmi conseguenti alle cessazioni del personale tecnico dei livelli dal quarto all'ottavo verificatesi negli anni 2016 e 2017...”*;
- ed, in particolare, ha osservato che *“...dallo schema generale riassuntivo del fondo (p. 11 relazione) sembrerebbe non essere necessaria alcuna decurtazione essendo di per sé il fondo 2018 inferiore al corrispondente fondo 2016. Tuttavia, appare evidente che tale risultato è riconducibile alla presenza nel fondo 2016 delle risorse ex art. 54 ccnl 1998/2001 che, per effetto delle disposizioni del ccnl 19.4.2018 citate in precedenza, sono destinate dall'annualità 2018 ad alimentare il cd. “fondo ex art. 90”. Tale circostanza determina il fittizio rispetto del limite costituito dal valore complessivo del fondo 2016. Pertanto, si ritiene che al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 debbano essere confrontate grandezze omogenee e che il limite rappresentato dal fondo 2016 vada rideterminato escludendo l'importo delle risorse ex art. 54 ccnl 1998/2001. Operando in tal senso sarà possibile definire le conseguenti decurtazioni dall'importo del fondo 2018...”*;
- ed ha, infine, rappresentato le medesime considerazioni svolte riguardo alla costituzione del *"Fondo"* per l'anno 2018 relativamente *“...all'an e al quantum dell'incremento delle risorse stabili in ragione delle procedure di stabilizzazione operate nel 2018, nonché in ordine al rispetto del limite di spesa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs numero 75/2017...”*, anche in merito alla costituzione del *"Fondo"* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo" relativo all'anno 2019.

Con nota del 5 luglio 2021, numero 3064, la Direzione Generale ha fornito puntuale riscontro alle perplessità ed alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori del Conti con il predetto Verbale del 21 maggio 2021, numero 52, ed, in particolare:

- con riferimento alle "**risorse stabili**" che concorrono alla quantificazione dei "**Fondi**" relativi sia all'anno 2018, che all'anno 2019, la Direzione Generale ha fatto presente che:
 - la "...copertura finanziaria della spesa prevista per le procedure di stabilizzazione, nel corso dell'anno 2018, di complessive 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, è stata garantita, in un primo momento, con l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2016 e 2017 del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei medesimi profili e livelli, secondo quanto espressamente stabilito dal "**Piano di attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2018-2020**", comprensivo del "**Piano di Fabbisogno del Personale**" e del "**Piano di Reclutamento e di Assunzioni**", che, al suo interno, prevede e definisce anche il "**Piano delle Stabilizzazioni**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 febbraio 2018, numero 12;
 - con il "...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono state successivamente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse da destinare "...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente...", così articolate:
 - € 1.047.138,00, per l'anno 2018;
 - € 4.591.298,00, a regime;
 - ed una parte delle "...predette risorse è stata espressamente destinata alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione, nell'anno 2018, delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto innanzi richiamato, al "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" della "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" ed al "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del "**Ministero della Economia e delle Finanze**" con la nota del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365...";
 - a seguito della "...trasmissione dei predetti dati, allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" sono stati effettivamente e integralmente erogati, con riferimento sia all'anno 2018 che a regime, gli stanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018...", nei quali sono comprese anche le "...risorse utilizzate per le procedure di stabilizzazione delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo citate...";
 - pertanto, l' "...incremento delle risorse "**stabili**" che concorrono alla quantificazione dei "**Fondi**" relativi agli anni 2018 e 2019, costituito dagli importi della "**Indennità di Ente Mensile**" e della "**Indennità di Ente Annuale**" da corrispondere alle quattordici unità di personale assunte in servizio di ruolo a seguito delle predette procedure di stabilizzazione, calcolata "pro-quota", nell'anno di assunzione, e a regime, con decorrenza dall'anno successivo..." rientra nella deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12;
- con riferimento, invece, alla decurtazione da operarsi sui predetti "**Fondi**", la Direzione Generale ha fatto presente che:

- la “...rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2016 comporterebbe, come diretta conseguenza, anche la rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2017, nel quale sono parimenti confluite le risorse di cui all'articolo 54, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Quadriennio 1998-2001, atteso che il suo importo è stato quantificato tenendo conto dello stesso importo del **"Fondo"** relativo all'anno 2016 e che anch'esso è stato regolarmente costituito con la Determina Direttoriale del 19 marzo 2019, numero 73, ed è stato certificato sia dal Collegio dei Revisori dei Conti che dai competenti Dicasteri (**"Dipartimento della Funzione Pubblica"** della **"Presidenza del Consiglio dei Ministri"** e **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del **"Ministero della Economia e delle Finanze"**);
- ed, inoltre, che la predetta rideterminazione del **"Fondo"** relativo all'anno 2016, costituito nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 20 maggio 2017, numero 75, dovrebbe “...essere operata in applicazione di sopravvenute disposizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro, che, peraltro, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno 2018 e, quindi, solo per l'avvenire, ovvero **"ex nunc"** e non **"ex tunc"**. In ossequio al principio **"tempus regit actum"**, tale soluzione non sembrerebbe in linea con le disposizioni normative poc'anzi richiamate, senza considerare, poi, le ulteriori perplessità che inevitabilmente nascerebbero dalla eventualità che una norma contrattuale, anche se sopravvenuta, possa derogare, in questa specifica fattispecie, ad una norma legislativa, rischiando di pregiudicare i diritti quesiti e, quindi, l'esigenza di certezza del diritto...”.

A seguito del puntuale riscontro fornito dall'Ente al Collegio dei Revisori, con la predetta nota del 5 luglio 2021, protocollo numero 3064, il predetto Collegio dei Revisori, nel Verbale del 22 luglio 2021 numero 57, ha invitato l'Ente a considerare quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo numero 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone espressamente che “...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”, tenuto conto che “...nel dare applicazione alla norma richiamata è...opportuno considerare “l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio” e, ad avviso di questo Collegio, per INAF tale aggregato dovrebbe comprendere anche i cd. risparmi ex art. 54 ccnl 21.2.2002 che fino al 2017 hanno costituito una delle voci che componevano le risorse certe e stabili del fondo e dal 2018 vanno ad alimentare il fondo art. 90 ccnl 19.4.2018...”. Infatti, a parere del predetto Collegio dei Revisori, pur “...considerando che tale circostanza discende dall'applicazione di disposizioni contrattuali che destinano tali risorse al fondo art. 90, tali risorse rientrano tra quelle che sono attualmente destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale dell'Ente (nello specifico le progressioni ex art. 54) e, come tali, andrebbero considerate ai fini del rispetto del limite normativo di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Diversamente opinando, si permetterebbe all'Ente di incrementare progressivamente il fondo del personale dei livelli IV e VIII fino all'importo di euro 308.767, prima inserito tra le risorse stabili del fondo e ora destinato ad alimentare il fondo art. 90 ccnl 19.4.2018 con conseguente aumento delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale...”.

Con il Verbale del 15 ottobre 2021 numero 2, il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, costituito per il triennio 2021-2024 con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 agosto 2021 numero 1063, in ordine all'esame della documentazione relativa alla costituzione dei Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo relativi all'anno 2018 ed all'anno 2019, in “...considerazione della complessità della materia...”, ha richiesto alcuni approfondimenti alla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dello Ufficio I – **“Gestione delle Risorse Umane”**.

Con nota del 19 febbraio 2022, la Dottoressa **Valeria SAURA**, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I - **“Gestione delle Risorse Umane”**, di concerto con il **Direttore Generale**, ha trasmesso al predetto Collegio dei Revisori dei Conti gli approfondimenti richiesti.

In particolare, con la predetta nota del 19 febbraio 2022, l'Ente ha fatto presente al Collegio dei Revisori dei Conti che:

- l'articolo 90 del **“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018”**, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, la costituzione di un apposito Fondo destinato a finanziare le progressioni economiche di livello nell'ambito dei

profili del personale tecnico ed amministrativo, compreso nei livelli dal Quarto all'Ottavo, ai sensi dell'articolo 54 del CCNL di comparto per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002;

- l'INAF ha finanziato le progressioni economiche di livello nel profilo ex articolo 54 del CCNL di comparto 1998-2001, con decorrenza 1 gennaio 2017, con le risorse del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2017;

- dagli approfondimenti condotti è risultato che l'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* (ISPRA), il quale, parimenti, ha finanziato le predette progressioni economiche di livello nel profilo, relative all'anno 2017, con le risorse del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo per l'anno 2017, ha continuato a destinare quota parte delle risorse del predetto Fondo, costituito per l'anno 2018, al finanziamento delle suddette progressioni di livello dell'anno 2017, come risulta dall' *Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII – parte economica e normativa 2018 dell'ISPRA* sottoscritto in data 19 ottobre 2020 e pubblicato sul sito internet dell'ISPRA https://www.isprambiente.gov.it/files2020/trasparenza/personale-2020/ispra_accordo_trattamento_economico_accessoriolivelli_iv-viii_2018.pdf;

- da quanto emerso sembrerebbe, pertanto, evincersi che il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo ed il Fondo di cui all' articolo 90 del **“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018”**, sottoscritto il 19 aprile 2018, siano, effettivamente, da tenere distinti e che, pertanto, le risorse certe e stabili, quantificate in € **308.767** e che sono state destinate, fino al 2017, al finanziamento del Fondo per il trattamento accessorio del personale INAF dei livelli dal Quarto all'Ottavo, dovrebbero rimanere allocate nel medesimo Fondo, con il quale si continuerebbero a finanziare le progressioni di livello ex articolo 54 del CCNL di comparto 1998-2001 relative all'anno 2017;

- di conseguenza, il Fondo ex articolo 90 del CCNL di comparto 2016-2018, che l'Ente deve ancora costituire, dovrebbe essere destinato a finanziare solo le progressioni ex articolo 54 del CCNL 1998-2001 decorrenti dall'anno 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ente ha provveduto a quantificare il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo, relativo all'anno 2019, includendovi anche le risorse certe e stabili, quantificate in € **308.767** ed operando le relative decurtazioni in ordine al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo numero 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo pari ad € **4.499.201**, come specificato in un **“Prospetto”** all'uopo predisposto ed allegato alla predetta nota del 19 febbraio 2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il Verbale del 22 febbraio 2022, numero 7, nel prendere atto degli approfondimenti e delle relative considerazioni trasmesse dall'Ente con la nota del 19 febbraio 2022, ha chiesto di provvedere alla ricostituzione del **“Fondo”** per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo relativo all'anno **2019**, per la *“...formale trasmissione al Collegio per il parere di competenza...”*.

Tanto premesso, in ottemperanza a quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022, si è proceduto alla rideterminazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo relativo all'anno **2019**, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **“Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del **Ministero della Economia e delle Finanze** e dalla **“Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni”** e, pertanto, con la Determina Direttoriale del 7 marzo 2022 numero 25, è stato approvato il **“Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo”** relativo all'anno **2019**, per un ammontare complessivo di € **4.499.201**, che è stato rideterminato:

- nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **“Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del **Ministero della Economia e delle Finanze** e dalla **“Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni”** con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse;
- tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 19 febbraio 2022, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **“Gestione delle Risorse Umane”** della **“Amministrazione Centrale”**, a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 ottobre 2021 e d'intesa con la Direzione Generale;
- in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 febbraio 2022;

ed è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 24 marzo 2021, numero 47, con la quale è stato inizialmente costituito il predetto "**Fondo**".

Con il Verbale del 22 marzo 2022, numero 9, il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato che:

- i "...fondi contrattuali per gli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente...";
- gli oneri relativi ai "**Fondi**" per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2018 e 2019 risulta "...integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio...";
- la "...costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...";

ed ha, pertanto, espresso "...parere favorevole all'ipotesi di costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" per gli anni **2018 e 2019**...".

Con il Verbale del 22 marzo 2022, numero 9, il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato che:

- i "...fondi contrattuali per gli anni 2018 e 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente...";
- gli oneri relativi ai "**Fondi**" per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2018 e 2019 risulta "...integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio...";
- la "...costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...";

ed ha, pertanto, espresso "...parere favorevole all'ipotesi di costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" per gli anni **2018 e 2019**...".

Con successivo Verbale dell'8 maggio 2023 numero 21, il Collegio dei Revisori dei Conti ha fatto presente che "...i **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativi agli anni **2018 e 2019** non appaiono considerare l'incremento derivante dall'approvazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio 2016-2018..."; ed ha, inoltre, richiesto "...un approfondimento in ordine alle risorse derivanti da stabilizzazioni, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, al fine di verificarne la corretta quantificazione...".

Con nota del 15 giugno 2023, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti con il predetto Verbale dell'8 maggio 2023 numero 21, ha svolto le seguenti considerazioni:

- l'articolo 89, comma 1, lettera a), del Titolo V "**Trattamento Economico del Comparto Ricerca**" del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che la "...indennità di ente di cui all'articolo 6, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2009 è incrementata con la decorrenza e gli importi lordi annuali indicati nella allegata "**Tabella E2.1**"...";
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89, comma 1, lettera a), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, la "**Indennità di Ente Annuale**", da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, con oneri a carico del "**Fondo per il trattamento economico accessorio**", è stata incrementata, a decorrere dal **1° marzo 2018**, nella misura e negli importi annui indicati nella predetta "**Tabella**";
- le risorse con carattere di "**stabilità**" e "**certezza**", che concorrono alla quantificazione dei "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018 e 2019**, devono essere incrementate con gli importi della "**Indennità di Ente Annuale**", come riportati nella "**Tabella E2.1 - Ricerca**", allegata al "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto**

Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018", sottoscritto il 19 aprile 2018, e innanzi richiamata, da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo;

- il predetto incremento è stato calcolato con le seguenti modalità:
 - per l'anno **2018**, è stata determinata la quota relativa all'incremento della "**Indennità di Ente Annuale**" da corrispondere, con decorrenza dal **1° marzo 2018**, al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla medesima data, per un ammontare complessivo pari ad **€ 17.827,31**;
 - per l'anno **2019**, è stata, invece, determinata la quota relativa all'incremento della "**Indennità di Ente Annuale**" da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla data del **1° gennaio 2018**, per un ammontare complessivo pari ad **€ 21.448,90**;
- le predette risorse aggiuntive, che concorrono ad incrementare i "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018** e **2019**, non sono soggette a decurtazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, il quale ha espressamente previsto che, in ordine "...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...";
- pertanto, i "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018** e **2019** sono stati rideterminati con le modalità innanzi specificate ed, a seguito della predetta rideterminazione, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2018** ammonta complessivamente a **€ 4.474.191**, mentre il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019** ammonta complessivamente a **€ 4.520.650**;
- con specifico riguardo, invece, alle risorse aggiuntive che:
 - a) derivano dal processo di stabilizzazione del personale precario con inquadramento nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo;
 - b) concorrono, pertanto, ad incrementare i "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018** e **2019**, è necessario far presente che:
 - con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse, da destinare "...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle "facoltà assunzionali" previste dalla legislazione vigente...", così articolate:
 - ❖ **€ 1.047.138,00**, per l'anno **2018**;
 - ❖ **€ 4.591.298,00**, a regime;
 - una parte delle predette risorse è stata espressamente destinata, nell'anno **2018**, alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione di numero **14 unità di personale** tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, come richiamato nel precedente capoverso, al "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" della "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" e al "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del "**Ministero della Economia e delle Finanze**" con la nota direttoriale del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365;

- l'incremento delle risorse "**stabili**", che:
 - a) derivano dalle predette procedure di stabilizzazione;
 - b) concorrono alla quantificazione dei "**Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativi agli anni **2018** e **2019**, è, pertanto, costituito dagli importi della "**Indennità di Ente Mensile**" e della "**Indennità di Ente Annuale**" da corrispondere alle quattordici unità di personale assunte in servizio di ruolo a seguito delle predette procedure, che sono stati calcolati "**pro-quota**", nell'anno di assunzione, ovvero nell'anno **2018**, e a regime, con decorrenza dall'anno successivo;
- anche il predetto incremento rientra nella deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, come espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, il quale stabilisce, in particolare, che, in ordine "...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle "**facoltà assunzionali**" vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23...".

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il Verbale del 20 giugno 2023 numero 22, nel prendere atto della nota del 15 giugno 2023, con la quale la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal predetto Organo di Controllo nella seduta dell'8 maggio 2023, ha:

- a) trasmesso il "**Prospetto**" del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2018**, che:
 - è stato rideterminato includendo le risorse aggiuntive "**certe**" e "**stabili**", quantificate in € **17.827,31**;
 - ammonta, pertanto, complessivamente a € **4.474.191**;
- b) trasmesso il "**Prospetto**" del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei Profili e nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2019**, che:
 - è stato rideterminato includendo le risorse aggiuntive "**certe**" e "**stabili**", quantificate in € **21.448,90**;
 - ammonta, pertanto, complessivamente a € **4.520.650**;
- c) fornito alcune utili indicazioni in merito "...alle risorse derivanti dalle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, al fine di verificarne la corretta quantificazione...";

ha fatto presente di restare "...in attesa dei provvedimenti di rideterminazione dei fondi per il parere di competenza...".

Tenuto conto di quanto richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 giugno 2023, si è proceduto alla rideterminazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo relativo all'anno **2019**, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del **Ministero della Economia e delle Finanze** e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" e, pertanto, con la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023 numero 86, è stato approvato il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" relativo all'anno **2019**, per un ammontare complessivo di € **4.520.650**, che è stato rideterminato:

- nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal "**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**" del **Ministero della Economia e delle Finanze** e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse della predetta Determina Direttoriale;

- tenendo conto delle considerazioni svolte, con la nota del 15 giugno 2023, dalla Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" della "**Amministrazione Centrale**", a seguito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta dell'8 maggio 2023;
- in ottemperanza alla richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 20 giugno 2023;

ed è stata annullata e sostituita la Determina Direttoriale del 7 marzo 2022, numero 25, con la quale il predetto "**Fondo**" era già stato precedentemente rideterminato.

In data **1° agosto 2023**, la "**Delegazione trattante di Parte Pubblica**" e la "**Delegazione trattante di Parte Sindacale**" hanno sottoscritto sia la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno **2018**, che la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno **2019**.

Con nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo previsto dall'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni:

- la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno **2018**, corredata sia dalla "**Relazione Illustrativa**" che dalla "**Relazione Tecnico-Finanziaria**", che sono state predisposte utilizzando gli schemi approvati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25;
- la "**Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno **2019**, corredata sia dalla "**Relazione Illustrativa**" che dalla "**Relazione Tecnico-Finanziaria**", che sono state predisposte utilizzando gli schemi approvati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25.

Con il Verbale del 14 settembre 2023, numero 24, il Collegio dei Revisori dei Conti ha:

- preso atto della "...documentazione inviata dall'Ente con la nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**"...";
- avviato "...l'esame della documentazione innanzi specificata, rinviando alla prossima riunione la prosecuzione del predetto esame e la relativa formulazione del proprio parere..."

Con nota del 27 ottobre 2023, inviata a mezzo di posta elettronica ordinaria, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**", ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, su espressa richiesta del predetto Organo di Controllo, ulteriori documenti, a integrazione di quelli già resi disponibili con la predetta nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262.

Con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26, che, in data 27 novembre 2023, il Dottore **Alfredo PARISI**, nella sua qualità di "**Segretario**" del Collegio dei Revisori dei Conti, ha trasmesso alla Direzione Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a "...seguito dell'esame, iniziato nella riunione del 14 settembre 2023, della documentazione inviata dall'Ente, con nota dell'11 agosto 2023, numero di protocollo 13262, a firma della Dottoressa **Valeria Saura**, Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**"...";
- preso atto della documentazione integrativa e degli ulteriori chiarimenti trasmessi, in data **27 ottobre 2023**, dal predetto Dirigente, a mezzo di posta elettronica ordinaria;
- sentita la Dottoressa **Valeria SAURA** nel corso della seduta,

ha formulato, in merito alla **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** per l'anno 2019, i seguenti rilievi:

- relativamente "...alla **"indennità di produttività"**, ritiene necessaria la previsione di un **"target"** minimo al di sotto del quale la stessa non può essere erogata...";
- in merito alle **"progressioni economiche"**, previste e disciplinate dall'articolo 53 del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1998-2001 ed il Biennio Economico 1998-1999"**, sottoscritto il 21 febbraio 2002, il "...numero delle posizioni da coprire, che sono previste dall'articolo 9 della **"Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'anno 2019"**", non risulta coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modifiche e integrazioni...", il quale prevede espressamente che "...le **"progressioni economiche"** sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione...", secondo, peraltro, le indicazioni fornite in merito anche "...dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 16 maggio 2019, numero 15, che ha stabilito nel 50% la misura percentuale massima non valicabile...";
- con riferimento alla costituzione del **"Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo"** per l'anno 2019, relativamente "...alle ipotesi di calcolo, considerato che, nella fattispecie esaminata, si tratta di risorse fisse, con carattere di **"certezza"** e di **"stabilità"**, da considerare nella costituzione del **"Fondo"** per l'anno 2019 e nella costituzione dei **"Fondi"** relativi agli anni successivi, l'incremento delle **"Indennità di Ente"** per l'anno 2019 deve essere determinato prendendo a riferimento il personale in servizio alla data del **1° marzo 2018**, anziché il personale in servizio alla data del **1° gennaio 2018**, come, invece, indicato nel **"Fondo"** per l'anno 2019...".

Atteso, pertanto, che:

- le risorse aggiuntive **"certe"** e **"stabili"**, da considerare ai fini della costituzione sia del **"Fondo per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno 2019 che dei medesimi **"Fondi"** relativi agli anni successivi, debbono essere quantificate secondo le modalità indicate dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;
- le predette risorse sono, quindi:
 - costituite dalla quota di incremento annuo della **"Indennità di Ente Annuale"** da corrispondere al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo in servizio di ruolo alla data del **1° marzo 2018**;
 - ammontano complessivamente a € 21.393,30;

e che il predetto **"Fondo"**, rideterminato con le modalità innanzi specificate, ammonta complessivamente a € 4.520.594, la Direzione Generale, con la Determina Direttoriale del 27 dicembre 2023, numero 159:

- ha approvato il **"Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativo all'anno 2019, per un ammontare complessivo di € 4.520.594, che è stato rideterminato:
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto **"Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal **"Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"** del **"Ministero della Economia e delle Finanze"** e dalla **"Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni"** con le circolari e i pareri richiamati in precedenza;
 - tenendo conto degli ulteriori rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti con il Verbale del 30 ottobre 2023, numero 26;
- annullato e sostituito la Determina Direttoriale del 14 luglio 2023, numero 86, con la quale il predetto **"Fondo"** era già stato precedentemente rideterminato.

Di seguito si illustrano in dettaglio le voci di composizione del “**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo**” per l’anno 2019.

Modulo I

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto che disciplinano le fonti di finanziamento del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo sono le seguenti:

- articolo 43, comma 1, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**”, sottoscritto in data 7 ottobre 1996;
- articolo 4, comma 1, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2000-2001**”, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) ed h);
- articolo 4, comma 3, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2000-2001**”, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
- articolo 13, comma 1, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**”, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 14, commi 2 e 3, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio Economico 2002-2003**”, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 4, comma 1, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2004-2005**”, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 5, commi 1 e 3, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2004-2005**”, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- articolo 10 del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**”, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 11, comma 2, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**”, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 5 del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2008-2009**”, sottoscritto in data 13 maggio 2009;
- articolo 6, comma 2, del “**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione” per il Biennio Economico 2008-2009**”, sottoscritto in data 13 maggio 2009.

L’ammontare delle risorse fisse che costituiscono il cosiddetto fondo consolidato viene di seguito riportato:

1.1 Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l’anno 2019, è stata quantificata in € **1.482.725**, in misura pari all’importo indicato nella costituzione del *Fondo* per l’anno 2017, positivamente certificato dagli organi di controllo, e costituisce il dato di partenza per la costituzione del predetto *Fondo*.

1.2 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli incrementi contrattuali, componenti la parte fissa e “stabile” del *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo dei livelli dal Quarto all'Ottavo, per l' anno 2019, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, sono state così quantificate:

INCREMENTO CCNL 2002-05 (ART. 13 C. 1, ART. 14 CC. 2-3)	79.497
INCREMENTO CCNL 2004-05 (ART. 4 C. 1), ART. 5 CC. 2-3)	101.178
INCREMENTO CCNL 2006-09 (ART. 10, ART. 11 C. 2)	70.475
INCREMENTO CCNL 2008-09 (ART. 5, ART. 6 C. 2)	39.730
TOTALE	290.880

1.3 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Le altre risorse fisse con carattere di stabilità e certezza, componenti la parte fissa del *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l' anno 2019, sono costituite dai seguenti incrementi stabili:

- la *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) accantonata nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, che confluisce in via permanente nel Fondo in misura intera ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, il quale prevede che “...le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi: ...i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno...”;
- i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in godimento del personale cessato dal servizio, ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, lettera c), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", il quale, relativamente ai predetti risparmi, prevede che “...l'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato...”;
- le risorse non interamente utilizzate ex articolo 54, comma 3, del CCNL 1998-2001, Primo Biennio Economico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**". Tali risorse sono state quantificate in misura pari all'importo indicato nella costituzione dei fondi anni 2011-2017 positivamente certificati dagli organi di controllo;
- le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002, derivanti dal processo di riordino dell'Ente disposto con il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**. Tali risorse sono state riportate in misura pari all'importo indicato nella costituzione dei fondi per gli anni 2011 - 2017, positivamente certificati dagli organi di controllo.

Le predette risorse certe e stabili sono state quantificate come segue:

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Anno 2019
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 – 2001 – biennio economico 2000/2001	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio 2000/2001	98.739
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767
Risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	156.136

L'articolo 89, comma 1, lettera a), del Titolo V **"Trattamento Economico del Comparto Ricerca"** del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che la *"...indennità di ente di cui all'articolo 6, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 maggio 2009 è incrementata con la decorrenza e gli importi lordi annuali indicati nella allegata "Tabella E2.1"..."*. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89, comma 1, lettera a), del **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, la **"Indennità di Ente Annuale"**, da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo, con oneri a carico del **"Fondo per il trattamento economico accessorio"**, è stata incrementata, a decorrere dal **1° marzo 2018**, nella misura e negli importi annui indicati nella predetta **"Tabella"**.

Tanto premesso, le risorse con carattere di **"stabilità"** e **"certezza"**, che concorrono alla quantificazione dei **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativi agli anni **2018** e **2019**, devono essere incrementate con gli importi della **"Indennità di Ente Annuale"**, come riportati nella **"Tabella E2.1 - Ricerca"**, allegata al **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, e innanzi richiamata, da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo.

Il predetto incremento è stato calcolato:

- per l'anno **2018**, determinando la quota relativa all'incremento della **"Indennità di Ente Annuale"** da corrispondere, con decorrenza dal **1° marzo 2018**, al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla medesima data, per un ammontare complessivo pari ad **€ 17.827,31**;
- per l'anno **2019**, è stata, invece, determinata la quota relativa all'incremento della **"Indennità di Ente Annuale"** da corrispondere al personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo e in servizio di ruolo alla data del **1° marzo 2018**, per un ammontare complessivo pari ad **€ 21.393,30**.

Le predette risorse aggiuntive, che concorrono ad incrementare i **"Fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei profili e nei livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo"** relativi agli anni **2018** e **2019**, non sono soggette a decurtazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 14 dicembre 2018, numero 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, il quale ha espressamente previsto che, in ordine *"...alla incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico..."*.

Con riferimento ad eventuali ulteriori risorse finanziarie, con carattere di certezza e stabilità, che possono essere destinate alla costituzione del **Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo**, per l'anno **2019**, si fa presente che l'**articolo 11 del Decreto**

Legge 14 dicembre 2018 numero 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12, ha espressamente previsto:

- al comma 1 che, in ordine “...all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, **il limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera con riferimento...**:
 b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23...”;
- al comma 2 che “...le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all' articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017...”;

Tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate, sono state considerate, nella costituzione del *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2019, le risorse finanziarie previste a copertura degli oneri delle assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 numero 75 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2023, si possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, mediante procedure di stabilizzazione, al fine di “...superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato...”.

Tanto premesso, nell'anno 2018 sono state assunte a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, ai sensi del predetto articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 numero 75 e successive modifiche ed integrazioni, complessive **numero 14 unità di personale** con profilo tecnico ed amministrativo ed inquadramento nei Livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, come di seguito illustrato:

- **numero 6 unità** di Ottavo Livello con Profilo di Operatore Tecnico con decorrenza 01/06/2018;
- **numero 7 unità** di Sesto Livello con Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, delle quali **numero 6 unità** con decorrenza 01/06/2018 e **numero 1 unità** con decorrenza 01/10/2018;
- **numero 1 unità** di Settimo Livello con Profilo di Collaboratore di Amministrazione con decorrenza 1/06/2018.

Con riferimento alle “**risorse stabili**” che concorrono alla quantificazione del “*Fondo*” relativo all'anno 2018, si fa presente che:

- la copertura finanziaria della spesa prevista per le procedure di stabilizzazione, nel corso dell'anno 2018, di complessive 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, è stata garantita, in un primo momento, con l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2016 e 2017 del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei medesimi profili e livelli, secondo quanto espressamente stabilito dal “*Piano di attività dello Istituto Nazionale di Astrofisica per il triennio 2018-2020*”, comprensivo del “*Piano di Fabbisogno del Personale*” e del “*Piano di Reclutamento e di Assunzioni*”, che, al suo interno, prevede e definisce anche il “*Piano delle Stabilizzazioni*”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 20 febbraio 2018, numero 12;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, all'Istituto Nazionale di Astrofisica sono state successivamente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2017, specifiche risorse da destinare “...ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente...”, così articolate:
 - **€ 1.047.138,00**, per l'anno 2018;
 - **€ 4.591.298,00**, a regime;
- una parte delle predette risorse è stata espressamente destinata alla copertura finanziaria delle procedure di stabilizzazione, nell'anno 2018, delle 14 unità di personale tecnico ed amministrativo inquadrate nei profili e nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, come risulta dai dati relativi al personale assunto ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che sono stati trasmessi dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto innanzi richiamato, al “*Dipartimento della Funzione Pubblica*” della “*Presidenza del Consiglio dei Ministri*” ed al “*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*” del “*Ministero della Economia e delle Finanze*” con la nota del 21 dicembre 2018, numero di protocollo 7365.

- a seguito della trasmissione dei predetti dati, all' Istituto Nazionale di Astrofisica sono stati effettivamente ed integralmente erogati, con riferimento sia all'anno 2018 che a regime, gli stanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018;
- nei predetti stanziamenti sono comprese anche le risorse utilizzate per le procedure di stabilizzazione delle **14 unità** di personale tecnico ed amministrativo innanzi richiamate.

Pertanto, in ordine alle ulteriori risorse, con carattere di certezza e stabilità, da considerare nella costituzione del *Fondo* per il trattamento economico accessorio per l'anno **2019**, si è proceduto al calcolo degli importi della "**Indennità di Ente Mensile**" e della "**Indennità di Ente Annuale**", *pro quota* nell'anno di assunzione, ovvero nell'anno 2018, ed a regime a decorrere dall'anno 2019, da corrispondere, a carico del predetto *Fondo*, alle predette **14 unità** di personale, con profilo tecnico ed amministrativo ed inquadrare nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, che sono state assunte nell'anno 2018 mediante procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 numero 75 e successive modifiche ed integrazioni.

Le predette risorse finanziarie sono state quantificate come segue:

Risorse finanziarie con carattere di certezza e stabilità ex art. 20 del D.lgs n. 75/2017	Anno 2019
Risorse a regime per le stabilizzazioni di 14 unità di personale	96.395

Tanto premesso, le risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, relative al *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, relativo all'anno 2019, sono riportate nel seguente schema di sintesi:

FONDO PER IL PERSONALE DEI LIVELLI DAL QUARTO ALL'OTTAVO ANNO 2019	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
RISORSE FISSE	5.208.173
Risorse per incremento annuo a regime indennità di Ente ex art. 89, comma 1, lettera a), del CCNL 2016-2018	21.393
Risorse a regime per le stabilizzazioni di 14 unità di personale	96.395
TOTALE RISORSE FISSE	5.325.961

Sezione II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Le risorse variabili che compongono il *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2019, sono costituite dalle seguenti voci:

- i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione"** per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002, in godimento del personale cessato dal servizio nell'anno a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, il cui accantonamento deve avvenire con le stesse modalità previste per l'accantonamento della *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale cessato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

- la *Retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale cessato nell'anno a cui si riferisce il Fondo per la contrattazione integrativa, comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità, come accantonamento, per ciascun dipendente cessato, di un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Biennio Economico 2000-2001**", sottoscritto in data 21 febbraio 2002.

Le predette risorse variabili sono state quantificate come segue:

RISORSE VARIABILI	Anno 2019
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 – accantonamento	8.432
RIA cessati art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 - accantonamento	4.118
TOTALE RISORSE VARIABILI	12.550

3. Decurtazioni del fondo

Le eventuali decurtazioni da operarsi sul *Fondo* destinato al trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2019, sono determinate dalle seguenti disposizioni legislative vigenti in materia e dagli indirizzi interpretativi ad applicativi definiti dalle apposite Circolari emanate dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**:

- articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2014 dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, così come successivamente modificato dal comma 456, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e debba essere comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze** ha definito gli indirizzi applicativi delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni ed ha, tra l'altro, precisato *"...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo..."*, nonché ha definito *"...le modalità di calcolo sulla base delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio..."*;
- Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* del **Ministero della Economia e delle Finanze**, nel fornire alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura *"...di "decurtazione permanente" da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147..."*, ha precisato, in particolare, che:
 - a decorrere *"...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi..."*;
 - pertanto le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere *"...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio..."* e le *"...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in*

misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...".

La medesima Circolare ha chiarito, inoltre, che la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014..." e che per "...le amministrazioni che hanno costituito il **"Fondo"** 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";

- articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, il quale ha previsto che, nelle more della "...adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, con particolare riferimento alla omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal **1° gennaio 2016** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...";
- Circolare del 23 marzo 2016, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del **Ministero della Economia e delle Finanze** ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della costituzione, per l'anno 2016, dei fondi per il trattamento accessorio del personale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208. In particolare, la **"Scheda Tematica I.3: Contrattazione integrativa"**, allegata alla predetta Circolare per formare parte integrante, ha precisato, tra l'altro, che:
 - a decorrere "...dall'anno 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'8 maggio 2015, numero 20, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...";
 - per quanto concerne "...la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio...", la "...stessa dovrà essere operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015...";
 - in particolare, i "...presenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio, alla quale andranno detratte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento...";
- articolo 23, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede:
 - al comma 1 che, al fine di "...perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione...";
 - al comma 2 che, nelle more di "...quanto previsto dal comma precedente, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, nel contempo,

l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016... e che a "...decorrere dalla medesima data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, è abrogato...".

Con riferimento al limite previsto dall' articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che:

- l'ammontare del *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, relativo all'anno 2016, è pari complessivamente ad € **4.402.806**;
- **l'articolo 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 numero 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12**, ha espressamente previsto:
 - al comma 1 che, in ordine "...all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, **il limite di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera con riferimento:**
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) **alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23....**";
 - al comma 2 che "...le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all' articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017..."

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal predetto **articolo 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 numero 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12**, le seguenti risorse finanziarie:

- a) risorse finanziarie certe e stabili previste per gli incrementi dell'Indennità di Ente stabiliti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del Titolo V "**Trattamento Economico del Comparto Ricerca**" del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018;
- b) risorse finanziarie certe e stabili a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio del personale assunto tramite procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 numero 75 e successive modifiche ed integrazioni;

non rientrano nel limite relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 e successive modifiche ed integrazioni.

Tanto premesso, le decurtazioni che devono essere operate sul *Fondo* per il trattamento economico accessorio del personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo, per l'anno 2019, sono riportate nella tabella seguente:

DECURTAZIONI	Anno 2019
Decurtazioni ex art. 67, comma 5, Legge n. 133/2008	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433
Riconduzione al limite Fondo 2016 ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	-153.674
Totale	-817.917

Le predette decurtazioni sono state operate sull'importo complessivo del *Fondo* relativo all'anno 2019 al netto delle risorse finanziarie di cui alle predette lettere a) e b), sulle quali, ai sensi dell'**articolo 11 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 numero 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 numero 12**, non opera il

limite di cui all' articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 75 e successive modifiche ed integrazioni, come illustrato nella tabella che segue:

FONDO PER IL PERSONALE DEI LIVELLI DAL QUARTO ALL'OTTAVO ANNO 2019	
RISORSE FISSE	5.208.173
RISORSE VARIABILI	12.550
Totale fondo 2019 su cui operare le decurtazioni	5.220.723
Totale decurtazioni da consolidare	-817.917
FONDO ANNO 2019	4.402.806
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA B), DEL DL 135/2018 - Risorse stabilizzazioni ex art. 20 D.lgs n. 75/2017	96.395
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA A), DEL DL 135/2018 - Risorse per incremento annuo a regime indennità di Ente ex art. 89, comma 1, lettera a), del CCNL 2016-2018	21.393
TOTALE FONDO ANNO 2019	4.520.594

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo
4. Schema generale riassuntivo del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno 2017 e con il corrispondente Fondo dell'anno 2018

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
a) Risorse storiche consolidate			
consolidato al 1/01/2010 (art. 4, comma 1, primo periodo CCNL 2000-2001)	1.482.725	1.482.725	1.482.725
b) Incrementi contrattuali			
Incrementi CCNL 2002/2005	79.497	79.497	79.497
Incrementi CCNL 2004/2005	101.178	101.178	101.178
Incrementi CCNL 2006/2009	70.475	70.475	70.475
Incrementi CCNL 2008/2009	39.730	39.730	39.730
c) Altri incrementi			
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 – 2001 – biennio economico 2000/2001	2.870.926	2.870.926	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio 2000/2001	74.561	81.592	98.739
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767	308.767	308.767
Risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	133.315	141.696	156.136
RISORSE VARIABILI			
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 – accantonamento	1.679	5.114	8.432
RIA cessati art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 - accantonamento	994	5.071	4.118
DECURTAZIONI			
Decurtazioni ex art. 67, comma 5 Legge n. 133/2008	-350.810	-350.810	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433	-313.433	-313.433
Totale Fondo al netto delle decurtazioni da consolidare	4.499.604	4.522.529	4.556.480
Fondo anno 2016	4.402.806	4.402.806	4.402.806
Riconduzione al limite Fondo 2016 ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	96.798	119.723	153.674
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA B), DEL DL 135/2018 - Risorse stabilizzazioni ex art. 20 D.lgs n. 75/2017	/	53.558	96.395
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA A), DEL DL 135/2018			
Risorse per incrementi indennità di Ente ex art. 89, comma 1, lettera a) del CCNL 2016-2018		17.827	21.393
Totale Fondo	4.402.806	4.474.191	4.520.594

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non sono allocate risorse all'esterno del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dei livelli dal Quarto all'Ottavo relativo all'anno 2019.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Progressioni di livello nei profili di inquadramento ex articolo 54 CCNL 1998-2001 con decorrenza dal 1 gennaio 2017	287.522
Progressioni economiche ex articolo 53 CCNL 1998-2001 relative agli anni precedenti al 2019	323.256

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolati dal Contratto Integrativo i seguenti istituti e le relative poste così suddivise:

Descrizione	Importo
Straordinario	125.771
Indennità per lavoro in turni	31.104
Indennità di assistenza alle osservazioni	27.808
Indennità di sede disagiata	73.843
Indennità di maneggio valori	18.000
Indennità per rischi o disagi particolarmente rilevanti	22.884
Indennità centralinisti non vedenti	8.036
Indennità di reperibilità	16.662
Indennità di responsabilità	141.000
Indennità di Custodia e Reperibilità notturna	8.264
Indennità di Ente Annuale	1.144.414
Indennità di Ente Mensile	2.104.854
Indennità di produttività	155.240
Progressioni economiche del personale inquadrato nei livelli apicali dei singoli profili ex art. 53 del CCNL 1998-2001	31.936

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno 2017 e con il corrispondente Fondo dell'anno 2018

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
a) Risorse storiche consolidate			
consolidato al 1/01/2010 (art. 4, comma 1, primo periodo CCNL 2000-2001)	1.482.725	1.482.725	1.482.725
b) Incrementi contrattuali			
Incrementi CCNL 2002/2005	79.497	79.497	79.497
Incrementi CCNL 2004/2005	101.178	101.178	101.178
Incrementi CCNL 2006/2009	70.475	70.475	70.475
Incrementi CCNL 2008/2009	39.730	39.730	39.730
c) Altri incrementi			
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - Riordino ex art. 4, comma 3 CCNL 1998 – 2001 – biennio economico 2000/2001	2.870.926	2.870.926	2.870.926
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) ultimo periodo I biennio 2000/2001	74.561	81.592	98.739
Risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera h) I biennio 00/01	308.767	308.767	308.767
Risparmi RIA personale cessato, art. 4, comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 - II biennio 2000/2001	133.315	141.696	156.136
RISORSE VARIABILI			
Risparmi ex art. 53 CCNL 1998/2001, art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 – accantonamento	1.679	5.114	8.432
RIA cessati art. 4, comma 1 lettera c) I biennio 2000/2001 - accantonamento	994	5.071	4.118
DECURTAZIONI			
Decurtazioni ex art. 67, comma 5 Legge n. 133/2008	-350.810	-350.810	-350.810
Decurtazione Fondo limite 2010, applicato al 2014 da consolidare ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010	-313.433	-313.433	-313.433
Totale Fondo al netto delle decurtazioni da consolidare	4.499.604	4.522.529	4.556.480
Fondo anno 2016	4.402.806	4.402.806	4.402.806
Riconduzione al limite Fondo 2016 ex art. 23 comma 2 D.lgs n. 75/2017	96.798	119.723	153.674
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA B), DEL DL 135/2018 - Risorse stabilizzazioni ex art. 20 D.lgs n. 75/2017	/	53.558	96.395
RISORSE NON SOGGETTE A DECURTAZIONE EX ART. 11, COMMA 1, LETTERA A), DEL DL 135/2018 Risorse per incrementi indennità di Ente ex art. 89, comma 1, lettera a) del CCNL 2016-2018		17.827	21.393
Totale Fondo	4.402.806	4.474.191	4.520.594

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Ai fini della certificazione di cui agli artt. 40 e 40 - bis del Decreto Legislativo numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della Ipotesi di CCNI per l'anno 2019 siano coerenti con i vincoli posti dal Contratto Collettivo Nazionale e dalle vigenti leggi in materia, si trasmettono:

1. Ipotesi di CCNI relativa al trattamento accessorio del personale inquadrato nei “*livelli*” compresi tra il Quarto e l'Ottavo per l'anno **2019** sottoscritta in data 2 ottobre 2024;
2. Determina Direttoriale del 27 dicembre 2023, numero 159, con la quale è stato rideterminato il “***Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei Livelli dal Quarto all'Ottavo***” per l'anno **2019**;
3. Tabella dimostrativa degli oneri relativi alle progressioni economiche ex articolo 53 del CCNL di comparto per il quadriennio 1998-2001 sottoscritto il 21 febbraio 2002.

Saura/Capezzone /Biserna